

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 21 dicembre 2012

In Aosta, il giorno ventuno (21) del mese di dicembre dell'anno duemiladodici con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Giuseppe ISABELLON**

**Leonardo LA TORRE**

**Albert LANIECE**

**Ennio PASTORET**

**Marco VIERIN**

**Manuela ZUBLENA**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'Istruzione e Cultura sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione e che l'Assessore Manuela ZUBLENA interviene alle ore 8.08 dopo l'approvazione della deliberazione n. 2436.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2479** OGGETTO :

APPROVAZIONE, DI INTESA CON IL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI, DELLA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2011, N. 30 (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2012/2014), A PARTIRE DALL'ANNO 2013.

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, richiama l'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.*), che, in attuazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), ha stabilito:

- al comma 1, che a decorrere dall'anno 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno, e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- al comma 2, che le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Richiama, altresì, la deliberazione n. 55 in data 13 gennaio 2012 ad oggetto "*Approvazione, di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, della disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (legge finanziaria per gli anni 2012/2014), per l'anno 2012.*", con la quale la Giunta regionale ha approvato la disciplina dell'imposta di soggiorno a titolo sperimentale per il solo anno 2012.

Rileva, pertanto, la necessità che, per il perseguimento delle finalità di cui alla sopra richiamata disposizione, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali definiscano al più presto, con le modalità dell'intesa di cui all'art. 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), un'apposita disciplina per gli anni 2013 e successivi, al fine di consentire agli enti interessati di adottare gli atti necessari all'istituzione e/o alla regolamentazione del tributo.

Precisa, a tale proposito, che il Consiglio permanente degli enti locali ha convocato il gruppo di lavoro interistituzionale in merito all'introduzione dell'imposta di soggiorno, istituito dal Comitato esecutivo del Consiglio permanente degli enti locali con deliberazione n. 38/2011 e composto da rappresentanti del Consiglio stesso, dell'Assessorato al turismo, sport, commercio e trasporti, del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Presidenza della Regione, delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Sottolinea che il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno disciplinare la materia per gli anni 2013 e successivi, apportando alcune modifiche parziali alla disciplina dell'anno 2012 alla luce dell'esperienza maturata durante il primo anno di applicazione dell'imposta.

Evidenzia, altresì, l'opportunità di un'applicazione quanto più diffusa dell'imposta di soggiorno da parte dei Comuni della Regione Valle d'Aosta.

Rileva, inoltre, che i rappresentanti degli enti locali e delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive hanno espresso la richiesta di disciplinare, come già avvenuto per l'anno 2012, le modalità di attuazione dell'imposta in modo dettagliato e uniforme sul territorio regionale, stabilendo in particolare, in modo vincolante per tutti i Comuni, la misura dell'imposta e le modalità della sua determinazione, la destinazione delle risorse derivanti, le tipologie delle esenzioni, le modalità e i termini delle dichiarazioni e dei versamenti, contenendo, pertanto, l'autonomia regolamentare dei Comuni.

Rileva che il gruppo di lavoro sopra citato, a seguito di un incontro presso la sede del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, ha redatto una proposta, condivisa da tutti i soggetti coinvolti, che risulta dall'allegato A alla presente proposta di deliberazione.

Evidenzia l'opportunità di accogliere tale proposta in quanto la stessa è frutto di un confronto tra l'Amministrazione regionale, gli enti locali e i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

Propone, altresì, di confermare l'impegno per le strutture regionali competenti in materia di agricoltura, per le attività agrituristiche, e di turismo, per tutte le altre attività, a collaborare con le strutture ricettive e con gli enti locali, attraverso il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, al fine di supportare il controllo nella determinazione dell'imposta, trasmettendo, entro il 20 dicembre di ogni anno, i prezzi medi per persona e per notte di soggiorno, definiti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 dell'allegato A alla presente proposta di deliberazione.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;
- preso atto che in data 18 dicembre 2012 è stata raggiunta l'intesa sulla presente proposta di deliberazione con il Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'art. 67 della l.r. 54/1998;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012, concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2012/2014, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;
- visto il parere di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Dirigente della struttura Finanza e contabilità enti locali, ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n.22;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

1. di approvare, di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, la disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per*

*gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.*), a partire dall'anno 2013, come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che le strutture regionali competenti in materia di agricoltura, per le attività agrituristiche, e di turismo, per tutte le altre attività, collaborino con le strutture ricettive e con gli enti locali, attraverso il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, al fine di supportare il controllo nella determinazione dell'imposta, trasmettendo, entro il 20 dicembre di ogni anno, i prezzi medi per persona e per notte di soggiorno, definiti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 dell'allegato A alla presente deliberazione.

§

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2479 in data 21/12/2012

**DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2011, N. 30 (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2012/2014), A PARTIRE DALL'ANNO 2013.**

**Art. 1**  
(Oggetto)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.*), il presente atto definisce le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, a partire dall'anno 2013.

**Art. 2**  
(Soggetto passivo)

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è colui che alloggia, o che sosta alla guida di autocaravan, nelle strutture ricettive di cui al successivo articolo 3 situate sul territorio comunale.

**Art. 3**  
(Strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 sono individuate dalle leggi regionali 6 luglio 1984, n. 33 (*Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere*), 29 maggio 1996, n. 11 (*Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*), 24 giugno 2002, n. 8 (*Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34*) e 4 dicembre 2006, n. 29 (*Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1*) e si distinguono in:
  - a) aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere (anche a proprietà frazionata) e alberghi diffusi;
  - b) case per ferie (anche autogestite);
  - c) ostelli per la gioventù;
  - d) rifugi alpini e bivacchi fissi;
  - e) posti tappa escursionistici (dortoirs);
  - f) esercizi di affittacamere;
  - g) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner);
  - h) case e appartamenti per vacanze;
  - i) campeggi;

- j) villaggi turistici;
- k) aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
- l) attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
- m) attività agrituristiche.

#### **Art. 4**

*(Soggetti preposti agli adempimenti tributari)*

1. I soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui all'articolo 2 sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 3.

#### **Art. 5**

*(Misura dell'imposta)*

1. L'imposta di soggiorno è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, come di seguito indicato.
2. La determinazione dell'imposta deve essere effettuata, per tutte le strutture ricettive, fatta eccezione per quelle di cui ai successivi commi 3 e 4, nel modo seguente:
  - a) deve essere individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
  - b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura ricettiva alle strutture regionali competenti ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
    - b1) al prezzo della camera doppia, per gli alberghi propriamente detti e gli alberghi diffusi, gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) e le attività agrituristiche;
    - b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e le case e appartamenti per vacanze;
    - b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici (dortoirs) e i rifugi alpini;
  - c) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 75% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 75% del maggior prezzo massimo comunicato;
  - d) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
    - d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli alberghi propriamente detti e gli alberghi diffusi, gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) e le attività agrituristiche;
    - d2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e le case e appartamenti per vacanze;
    - d3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici (dortoirs) e i rifugi alpini;
  - e) devono essere applicate le seguenti tariffe, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti



scaglioni di prezzo medio:

- e1) **euro 0,20**, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
  - e2) **euro 0,50**, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
  - e3) **euro 0,80**, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
  - e4) **euro 1,00**, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
  - e5) **euro 1,60**, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
  - e6) **euro 2,00**, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
  - e7) **euro 3,00**, per un prezzo medio oltre euro 200,00.
3. Per i campeggi, i villaggi turistici e le case per ferie autogestite, la determinazione dell'imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a **euro 0,20** per persona per notte di soggiorno.
4. Per le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, la determinazione dell'imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a **euro 0,80** per autocaravan per ogni notte di sosta.

#### Art. 6

*(Destinazione delle risorse)*

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, i seguenti interventi in materia di turismo:
- a) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
  - b) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o con l'Office Régional du Tourisme e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati;
  - c) progetti di mobilità turistica interna;
  - d) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località, quali, ad esempio, l'arredo urbano e le luminarie;
  - e) investimenti a favore di raggruppamenti di operatori riconosciuti ai sensi della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 - Club di prodotto - *(Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35).*

#### Art. 7

*(Esenzioni)*

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficiano di tariffe gratuite;
  - b) i ragazzi di età inferiore agli anni dieci, qualora beneficiano di tariffe gratuite;
  - c) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
  - d) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure



- trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi;
- e) coloro che alloggiano in attendamenti occasionali o in campeggi mobili in tenda;
  - f) coloro che alloggiano nei bivacchi fissi.

### **Art. 8**

#### *(Dichiarazioni e versamenti)*

1. I gestori delle strutture ricettive presentano una dichiarazione, redatta utilizzando il modello tipo messo a disposizione dal Comune, predisposto dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta nell'ambito del progetto "*Fines modulistica per gli uffici*", contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni di cui all'art. 7 e l'imposta totale incassata, secondo le seguenti scadenze:
  - entro il 15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile;
  - entro il 15 novembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.
2. Per il solo anno 2013 la dichiarazione di cui al punto 1, da presentare entro il 15 maggio, è riferita ai soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile.
3. L'imposta è corrisposta dai gestori delle strutture ricettive con bonifico sul conto corrente bancario o con versamento diretto presso la tesoreria del Comune, secondo le seguenti scadenze:
  - entro il 15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile;
  - entro il 15 novembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.
4. Per il solo anno 2013 il pagamento di cui al punto 3, da effettuare entro il 15 maggio, è riferito ai soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile.